

La speranza di vita entra tra i requisiti per la pensione di anzianità e vecchiaia

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

La legge di conversione del decreto legge n. 78/2010 introduce importanti innovazioni in materia di previdenza e di assistenza. Ne esaminiamo gli aspetti principali.

La speranza di vita

Iniziamo analizzando il nuovo meccanismo dell'allungamento dell'età in relazione agli incrementi della speranza di vita con i parametri connessi agli andamenti demografici a decorrere dal 1° gennaio 2015. Va subito notato che questo meccanismo scatta quando entra in gioco sul versante previdenziale e assistenziale il requisito anagrafico (pensione di vecchiaia, le quote per la concessione dei trattamenti pensionistici di anzianità, assegno sociale e così via). I lavoratori dipendenti privati e pubblici e gli aspiranti alle prestazioni economiche legate alla disabilità o all'assegno sociale devono fare i conti anche con tale allungamento del requisito anagrafico.

Occorrerà un decreto interministeriale (Economia e Lavoro) per definire le modalità di aggiornamento, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Il nuovo meccanismo si baserà sugli indici legati all'aspettativa di vita elaborati dall'Istat. A partire, infatti, dal 2013 l'Istat sarà chiamato a rendere disponibile entro il 30 giugno dello stesso anno il dato riguardante la variazione del triennio precedente della speranza di vita corrispondente all'età di 65 anni con riferimento alla media della popolazione residente in Italia; il secondo aggiornamento, dopo quello del 1° gennaio 2015, avverrà il 1° gennaio 2019. Si stima un aumento di 12 mesi nel 2028. L'aggiornamento successivamente sarà triennale. In fase di prima applicazione l'aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e comunque non viene effettuato nel caso, piuttosto raro, di diminuzione della speranza di vita. Nell'ipotesi di frazione di mese, il calcolo dell'aggiornamento va eseguito con l'arrotondamento al decimale più vicino. Va notato che il risultato in mesi aggiuntivi scatta moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici.

Vecchie e nuove finestre pensionistiche

La legge di conversione conferma le innovazioni in materia previdenziale previste dall'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. La novità introdotta dalla legge di conversione consiste nel fatto che ogni qualvolta scatta il requisito anagrafico sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia questo requisito va adeguato con gli incrementi della speranza di vita con i parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Questo significa che sia, quindi, per le quote (somma dell'anzianità contributiva più l'età) per la pensione di anzianità che per il pensionamento di vecchiaia gli incrementi della speranza di vita scattano allungando il requisito dell'età pensionabile. Per la pensione di vecchiaia il

requisito anagrafico è attualmente 60 anni per le donne del settore privato e 65 anni per gli uomini. Per le dipendenti del settore pubblico l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia sarà elevata a 65 anni dal 1° gennaio 2012 salvo età più elevate previste dagli specifici ordinamenti previdenziali. Va sottolineato, inoltre, che le lavoratrici del settore pubblico che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti a tale data per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelle che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2011 i relativi requisiti ottengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente chiedendo all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di questo diritto.

Dal 2015 diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia tenendo conto del requisito della speranza di vita

Di conseguenza, per le lavoratrici del settore pubblico che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti a tale data per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelle che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2011 i relativi requisiti ottengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente chiedendo all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di questo diritto.

Le finestre per le pensioni di anzianità e vecchiaia

Per coloro che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011 scatta la finestra mobile e personalizzata. Per la determinazione della finestra entra in gioco la data di maturazione dei requisiti. Da tale data, quindi, avremo la finestra per i lavoratori dipendenti al tredicesimo mese mentre la finestra si aprirà al diciannovesimo mese per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti,

coloni, mezzadri, artigiani e commercianti e iscritti alla Gestione separata Inps prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

Qualche esempio: il lavoratore dipendente che maturerà i requisiti nel marzo 2011 si vedrà assegnata la finestra del 1° aprile 2012 mentre se si tratta di lavoratore autonomo nella stessa situazione di maturazione dei requisiti la finestra sarà quella del 1° ottobre 2012. Si nota che la nuova finestra, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, si applica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In caso, invece, di pensione in regime di totalizzazione ai superstiti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del dante causa mentre per la pensione di inabilità la decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011. Questi soggetti avranno la vecchia finestra. Occorre anche evidenziare che una volta aperta la finestra resterà aperta in senso che si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura.

Si applicano le vecchie finestre, quindi, nei seguenti casi: maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010; personale della scuola (1° settembre di ciascun anno); lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberanti per banche, assicurazioni e così via). Vale la pena, però, di segnalare che per i lavoratori in mobilità breve e lunga e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà esiste il limite di 10.000 unità beneficiarie.

Sono salvi, inoltre, (vecchia finestra) i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

I trattamenti di fine rapporto

Il trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di fine servizio, Tfr e così via) verrà

liquidato secondo le regole contenute nell'articolo 12, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso e cioè dal 31 maggio 2010. In particolare si tratta della seguente rateizzazione. Il beneficiario verrà corrisposto in un unico importo annuale, secondo la scadenza attualmente in vigore, quando l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulta complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro. In due importi annuali se l'ammontare complessivo supera i 90.000 euro ma è inferiore a 150.000 euro. In questo caso il primo importo è pari a 90.000 euro e il secondo, da corrispondere dopo dodici mesi dall'erogazione del primo importo, pari alla parte residua. Si arriva, poi, al caso della correzione di tre importi annuali, se la prestazione è complessivamente pari o superiore a 150.000 euro, dopo 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale, così articolati: primo importo di 90.000 euro, secondo importo annuale di 60.000 euro e il terzo pari all'ammontare residuo.

Per non cadere nella rete della rateizzazione del trattamento di fine rapporto, l'articolo 12, comma 9, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 stabilisce che si deve verificare una delle seguenti situazioni: collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 30 novembre 2010; domanda di cessazione dall'impiego presentata e accolta entro il 31 maggio 2010 (data di

entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010) a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Si prevede, inoltre, che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. Per completare il discorso va anche aggiunto che con effetto delle anzianità contributive maturate a decorrere dal

1° gennaio 2011 si applica il criterio del Tfr previsto dall'articolo 2120 c.c. per quei dipendenti pubblici che già non usufruiscano di tale Tfr.

I trattamenti di invalidità civile

Va evidenziato che sul piano della percentuale di invalidità civile si è fatta marcia indietro ripristinando la vecchia percentuale del 74% contro l'85% che aveva stabilito il decreto legge n. 78/2010. Va notato, però, che le verifiche per gli anni 2011 e 2012 sono state aumentate da 200.000 a 250.000.

È bene notare che quando la percentuale di invalidità arriva al 100% (invalidità totale) non si parla più di assegno di invalidità civile ma di pensione di inabilità.

Le vecchie finestre si applicano per requisiti maturati entro il 31.12.2010

Rettifica per errore

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione in esame stabilisce anche che alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e a quelle di invalidità a carattere previdenziale si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e nell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88 del 9 marzo 1989. Riportiamo in sintesi i principali aspetti dettati da queste norme di legge. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Secondo questa norma, come modificata appena visto, quando siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

I falsi invalidi

Nel contesto della lotta contro il fenomeno dei falsi invalidi si colloca la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge convertito in legge. Secondo questa disposizione, infatti, verrà a costare caro agli esercenti una professione sanitaria che rilasciano intenzionalmente false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap quando da tali attestazioni deriva il pagamento di trattamenti economici di invalidità, sordità e cecità civili comprese le situazioni di handicap e disabilità. Nei casi di

accertata inesistenza dei prescritti requisiti sanitari scatta l'applicazione del comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In altri termini il medico incappa, fermo quanto previsto dal codice penale, nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da euro 400 ad euro 1.600. E la cosa non finisce qui. Il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare con le relative sanzioni, incorre, inoltre, nell'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto sotto forma di trattamenti economici al beneficiario per tutti i periodi di godimento di tali prestazioni economiche indebite. Nel predetto risarcimento di danno patrimoniale entra in gioco anche quello di immagine subito dall'amministrazione. Gli organi che provvedono alla revoca del beneficio economico non dovuto devono inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. In proposito è interessante anche notare che quando viene accertata l'inesistenza dei prescritti requisiti sanitari scatta l'applicazione del-

l'articolo 5, comma 5, del Dpr n. 698 del 21 settembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994. Questa norma stabilisce in tali casi la sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Naturalmente, ne seguirà poi il formale

provvedimento di revoca con effetti dalla data dell'accertata inesistenza dei prescritti requisiti. Occorre, poi, inoltre evidenziare che trovano applicazione anche le sanzioni disciplinari fissate dal comma 3 dell'articolo 66-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni. Come a dire che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui sopra (false attestazioni) comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le stesse sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

I controlli

Sul versante della verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civili si prosegue con i controlli. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge stabilisce, infatti, che per il triennio 2010-2012 l'Inps deve effettuare, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della per-

74%

la percentuale di invalidità per beneficiare dell'assegno

manenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di verifiche annue articolato nella maniera seguente: 100.000 per il 2010 e 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Va sottolineato, inoltre, che nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civi-

le previsti dalle vigenti leggi, l'Inps è autorizzato, d'intesa con le Regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico Inps, quale componente effettivo secondo l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

I trattamenti assistenziali economici per l'invalido civile

Tipologia benefici economici	Requisito sanitario	Requisito reddituale	A chi presentare la domanda	Chi paga
Pensione di inabilità	Invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale (100%)	Si tratta di limite di reddito annuo personale da non superare (per il 2010 di euro 15.154,24)	A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica comprovante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica	Il pagamento dell'assegno viene effettuato dalla sede Inps competente in relazione alla residenza del beneficiario
Assegno di invalidità	Invalidi di età compresa fra i 18 e i 65 anni nei cui confronti sia stata accertata una riduzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 74%	Limite di reddito annuo personale da non superare (per il 2010 di euro 4.408,95)		
Assegno di accompagnamento	Il diritto all'indennità di accompagnamento, per 12 mensilità, è previsto a favore dell'inabile sia minorenni che maggiorenne per affezioni fisiche o psichiche che non sia in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non autosufficienti, avendo bisogno di assistenza continuativa, trovandosi nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita	Non è stabilito alcun limite di reddito		